

PROT 225061/19

RICORSO

31.07
Aw Batta
glw
N
TAR 105/19

PROPOSTO DA:

COMUNE DI VITTORITO in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede a Vittorito (AQ), via Roma n. 2, Codice Fiscale 83000790663, P.iva 00098800667, rappresentato e difeso giusta Deliberazione di Giunta Comunale Comunale n. 53 del 23 luglio 2019 e giusta procura in calce al presente atto su foglio separato ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Annasara Di Pietro, Codice Fiscale DPT NSR 69M451804R, del foro di Sulmona, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paola Fatima Cortesi sito in L'Aquila alla Via de Gasperi n. 34.

L'Avv. Annasara Di Pietro dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0864.211010 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvannasaradipietro@puntopec.it

CONTRO

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a L'Aquila (AQ), via Leonardo Da Vinci n. 6, Codice Fiscale 80003170661;

REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE – DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE – UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLA SILVICOLTURA, PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA LEGNO-ENERGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a L'Aquila (AQ), via Salaria Antica Est n. 27, Codice Fiscale 80003170661;

CONTROINTERESSATI:

- COMUNE DI CORFINIO in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede a Corfinio (AQ), via Zambeccario n. 4, Codice Fiscale 83000590667, P.iva 00224040667;

- COMUNE DI RAIANO in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede a Raiano (AQ), piazzale Sant'Onofrio n. 1 e viale Tratturo n. 3, Codice Fiscale/P.iva 00219510666.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della Determinazione n. DPD021/122 del 31 maggio 2019 emessa dalla Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia comunicato con provvedimento Prot. N. RA 0163620/19 del 31 maggio 2019 del medesimo organo in data 31 maggio 2019 con il quale è stata disposta l'archiviazione della domanda di sostegno AGEA n. 84250224775 presentata dal Comune di Vittorito;

- del provvedimento Prot. n. 0089326/19 del 21 marzo 2019 emessa dalla Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia comunicato il 21 marzo 2019 dal medesimo organo con il quale è stata comunicata la non ricevibilità della domanda di sostegno AGEA n. 84250224775 presentata dal Comune di Vittorito, consentendo a tale Ente dieci giorni per la produzioni di controdeduzioni e/o osservazioni;
- della Determinazione con la quale la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia, ha approvato la graduatoria non notificata e sconosciuta al ricorrente, di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2010 – Avviso pubblico misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – intervento 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale” nella parte in cui il Comune di Vittorito è stato inserito nell’Elenco dei Progetti non ammessi relativamente al Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della viabilità interpodere comunale di cui alla domanda AGEA n. 84250224775 presentata dal medesimo Comune per un importo generale di spesa di € 158.663,98;
- dell’art. 13.2 e dell’art. 15.1 dell’Allegato 1 Avviso pubblico misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – intervento 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale” nella parte in cui sanziona con la NON ricevibilità le domande carenti formalmente anche di un solo documento, della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell’uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia;
- e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

Fatto

- Con Determinazione DPD021/61 del 26 giugno 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – intervento 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale”

nell'ambito del PSR 2014-2020 Abruzzo, modificato con Determinazioni Dirigenziali DPD021/73 del 20 agosto 2018 e DPD021/77 del 20 settembre 2018;

- il Comune di Vittorito partecipava a tale Avviso Pubblico inoltrando nei termini la propria richiesta di finanziamento corredata dal Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della viabilità interpodereale comunale di cui alla domanda AGEA n. 84250224775 presentata tempestivamente il 29 ottobre 2018 per un importo generale di spesa di € 158.663,98;

- con nota del 21 gennaio 2019 Prot. N. 0017670/19 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia, veniva comunicato al Comune ricorrente l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 in merito all'istanza di cui al punto che precede, specificando che si stava procedendo all'istruttoria tecnico amministrativa della stessa;

- con successiva nota del 21 marzo 2019 Prot. N. 0089326/19 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia, veniva comunicato che la domanda AGEA n. 84250224775 presentata dal Comune di Vittorito era risultata non ricevibile a causa del mancato deposito dell'atto di incarico al tecnico per la redazione del progetto, concedendo termine allo stesso Ente per formulare delle deduzioni e osservazioni;

- con comunicazione del 27 marzo 2019 Prot. 1055, il Comune ricorrente trasmetteva alla Regione Abruzzo e al signor Enzo DI Giacomandrea quale R.U.P. della procedura una nota con la quale chiedeva un riesame della propria istanza allegando la Delibera di Giunta con la quale era stato affidato l'incarico al progettista prescelto, delibera che, tuttavia, era compiutamente richiamata e rinnovata nella successiva Delibera di Giunta n. 52 del 29 ottobre 2018 già prodotta unitamente alla documentazione in fase di presentazione tempestiva della domanda;

- con Determinazione DPD021/122 del 31 maggio 2019 la Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia **ha definitivamente archiviato la domanda AGEA n. 84250224775 presentata dal Comune di Vittorito** con l'unica motivazione della mancanza dell'atto di incarico al tecnico per la redazione del progetto, senza entrare nel merito e senza tener conto delle difese e della produzione della stessa delibera nel termine concesso per le deduzioni.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi e vanno pertanto annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13.2 e dell'art. 15.1 dell'Avviso Pubblico PSR 2014-2020 misura 4 – sottomisura 4.3 – intervento 4.3.2 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti – mancanza e/o carente istruttoria.

La Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse – Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento della silvicoltura, promozione della cooperazione per lo sviluppo della filiera legno-energia, ha ritenuto la domanda di sostegno inoltrata tempestivamente dal ricorrente non ricevibile per la mancanza della documentazione attestante l'affidamento dell'incarico al tecnico per la redazione del progetto da realizzare con il finanziamento richiesto.

Tuttavia, contrariamente a quanto evidenziato dalla Regione, il Comune di Vittorito ha inoltrato la domanda di sostegno completa di ogni suo elemento.

Orbene, il Comune di Vittorito ha depositato unitamente alla richiesta di finanziamento, identificata con la sigla AGEA n. 84250224775, contiene in sé anche la conferma dell'incarico al tecnico, la Delibera di Giunta n. 52 del 29 ottobre 2018 per la progettazione dell'opera da finanziare. Ebbene in tale delibera si richiama la Delibera di Giunta n. 51 del 23 ottobre 2018 con la quale si conferiva mandato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Vittorito per la redazione del progetto esecutivo inerente la partecipazione all'Avviso Pubblico *de quo*, il cui contenuto viene espressamente recepito nella delibera stessa, e nella parte deliberativa della stessa, di cui è considerato parte integrante e sostanziale. Inoltre, al punto successivo oltre ad approvare il progetto esecutivo, si specifica che la redazione di questo avviene da parte del tecnico comunale e, sempre nel corpo della Delibera di Giunta n. 52 del 20 ottobre 2018, viene disposto che il provvedimento sia comunicato allo stesso tecnico comunale per gli adempimenti consequenziali.

Di talchè la delibera prodotta al momento del deposito della richiesta di finanziamento contiene in sé anche la nomina del tecnico cui viene affidato l'incarico della progettazione.

Quindi, l'Amministrazione procedente, in sede di istruttoria, ha ben potuto verificare, dalla disamina degli atti e della domanda di sostegno, l'avvenuto conferimento dell'incarico al tecnico comunale per la redazione del progetto *de quo*.

Pertanto, non può dirsi mancante alcun elemento alla domanda di sostegno inoltrata nei termini dal ricorrente.

Ad ogni modo, in sede di controdeduzioni, con comunicazione del 27 marzo 2019 Prot. 1055, l'odierno esponente trasmetteva alla Regione Abruzzo e al R.U.P. della procedura una nota con la quale chiedeva un riesame della propria istanza allegando la precedente Delibera di Giunta n. 51 del 23 ottobre 2018, avente ad oggetto l'incarico al progettista, delibera, come già sopra spiegato, richiamata e da considerarsi parte integrante anche della successiva Delibera di Giunta n. 52 del 29 ottobre 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che la nota del 21 marzo 2019 Prot. N. 0089326/19 e la Determinazione n. DPD021/122 del 31 maggio 2019 emesse entrambe dalla Regione Abruzzo sono assolutamente illegittime.

E ciò perchè l'Ente resistente da un lato non ha considerato il contenuto della Delibera di Giunta n. 52 del 29 ottobre 2018, allegata alla domanda di sostegno, contenente il recepimento e la rinnovazione dell'atto di nomina del progettista, dall'altro non ha considerato l'integrazione documentale, pur a ciò obbligatoriamente tenuta ai sensi dell'art. 6 L. 241/90, ritualmente effettuata dal Comune di Vittorito mediante la comunicazione del 27 marzo 2019 Prot. 1055.

D'altra parte, le norme dell'Avviso Pubblico, approvato con Determinazione DPD021/61 del 26 giugno 2018 della Regione Abruzzo – Giunta Regionale, che sanciscono l'irricevibilità (*rectius* l'inammissibilità) della domanda anche in mancanza di un solo documento devono essere interpretate e applicate in conformità alla normativa in vigore, non potendo, detto Avviso, derogare a norme di legge, quale, come già detto e come si dirà più approfonditamente in seguito, il principio contenuto nell'art. 6 L. 241/90.

Pertanto, nel caso di specie, anche qualora non si volesse interpretare la Delibera di Giunta depositata in uno alla domanda di sostegno come atto di nomina del tecnico incaricato della progettazione, nessuna preclusione ad una integrazione documentale, peraltro solo formale, può essere imposta dall'Avviso Pubblico *de quo* al ricorrente che, diligentemente e in ossequio alla normativa statale, ha prodotto la Delibera di Giunta n. 51 del 23 ottobre 2018 unitamente alle proprie controdeduzioni nei termini previsti.

Né può valere quale motivo per escludere un partecipante all'Avviso Pubblico la scusante della celerità dell'istruttoria. Invero, assolutamente illegittimi appaiono gli art. 13.2 e 15.1 dell'Allegato 1 all'Avviso Pubblico misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – intervento 4.3.2 "Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" nei quali viene disposta la non ricevibilità delle domande carenti formalmente anche di un solo documento per ragioni di una non meglio precisata celerità dell'istruttoria. Tale locuzione di per sé appare già *prima facie* inconsistente, illogica e imprecisa, in quanto non specifica in alcun modo quali siano in concreto tali esigenze di celerità, ma appare del tutto contraddittoria in considerazione che, in ogni caso e in applicazione della medesima normativa contenuta nella Legge 241/1990, ha concesso il termine di 10 giorni per controdedurre: cioè proprio quello stesso termine che doveva essere concesso anche per il supplemento istruttorio! Quindi, sussistendo già in seno al procedimento un periodo di dieci giorni in cui viene concesso al partecipante di controdedurre, è assolutamente logico e confacente alla necessità della P.A. di non allungare oltremodo le tempistiche dell'istruttoria, concedere il medesimo termine per l'integrazione formale di un documento già esistente, in ossequio all'art. 6 L. 241/90. In quest'ottica vengono preservati sia l'esigenza di economicità, celerità e trasparenza della

P.A., sia il principio di partecipazione effettiva dell'utente, senza, peraltro intaccare la *par condicio* tra i partecipanti, il tutto secondo le scansioni temporali già fissate nello stesso Avviso Pubblico.

Di conseguenza, se giammai ci fosse stata una carenza documentale (ma così non è), il Comune di Vittorito ha sanato tempestivamente e *secundum legem* tale mera irregolarità formale.

D'altronde, dall'esame di detta documentazione emerge, in tutta la sua lapalissiana evidenza, l'illegittimità dell'esclusione della domanda di sostegno presentata dal Comune di Vittorito. Ove, difatti, i funzionari istruttori avessero esaminato la documentazione, con completezza e valutando anche l'intero sistema normativo che prevede un obbligo di c.d. "soccorso istruttorio", giammai avrebbero potuto disporre l'esclusione del ricorrente. Il Comune di Vittorito, pertanto, ha dimostrato, mediante tutta la documentazione versata in atti, il possesso dei requisiti: l'esclusione è, dunque, illegittima.

B. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. 241/90 – obbligo di soccorso istruttorio

Come già preannunciato nel capo precedente, l'esclusione dalla graduatoria è certamente, sotto altro profilo, illegittima per violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 6 L. 241/1990 in forza del quale: - "1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali..." (art. 6, L. 241/90).

In realtà, la Regione avrebbe già dovuto ammettere la domanda proposta dal ricorrente in quanto non carente di nessun atto o presupposto alla luce del richiamo e della conferma dell'incarico al tecnico comunale circa la progettazione nella Delibera di Giunta correttamente allegata alla domanda di bisogno.

Pur tuttavia, la stessa, ove avesse ritenuto necessario comprovare, ulteriormente, la sussistenza del documento, avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dal ridetto art. 6 L. 241/90. Siffatta disposizione, com'è noto, impone l'obbligo del c.d. "soccorso istruttorio per le carenze di carattere formale" (come nel caso di specie).

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa afferma che: "*In tema di soccorso istruttorio, l'introduzione (ad opera del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) dell'art. 38, comma 2-bis, nel Codice dei contratti pubblici, con la sanzione pecuniaria proporzionale per il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ha inteso prevenire, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell'ammissione alla gara delle offerte presentate, il fenomeno delle esclusioni dalla procedura causate da mere carenze documentali; e ha "in tal caso" (cioè: di fronte alla semplice mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di cui sopra) imposto*

uno spedito sub-procedimento – il "soccorso istruttorio" -ordinato alla produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, e ha previsto l'esclusione solamente quale conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, dell'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tale fine, dalla stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 agosto 2016, n. 3667).

Ed ancora: *“Nell'ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero. Tale regola, applicata al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi - riscontrabile nella fattispecie all'esame - della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico.” (T.A.R. Veneto – Venezia - Sez. I, 9 febbraio 2017, n. 144).*

D'altra parte, come è accaduto nel caso de quo, è ammesso *“il potere di soccorso istruttorio allorché le Amministrazioni possono invitare i concorrenti di un pubblico concorso a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinatamente all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (d.p.r. n. 487/1994)”.* (T.A.R. Puglia – Lecce - Sez. II, 12 maggio 2016, n. 798).

Tale principio è stato confermato anche nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016: *“Con l'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti e concessioni), il Legislatore ha sostanzialmente confermato il perimetro dell'istituto del soccorso istruttorio contenuto nel vecchio ordinamento, escludendo che quest'ultimo possa essere utilizzato per integrare l'offerta, circoscrivendone l'utilizzo alle carenze di qualsiasi elemento formale e alla mancanza e all'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo” (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna Sez. II, 2 maggio 2017, n. 345).*

D'altronde, il Comune di Vittorito, non solo aveva già prodotto tutta la documentazione al momento della presentazione nei termini della domanda di sostegno, secondo quanto illustrato nel punto precedente, ma ha anche allegato la Delibera di Giunta n. 51 del 23 ottobre 2018 in uno con le proprie controdeduzioni (cfr. nota del Comune di Vittorito del 27 marzo 2019 Prot. 1055).

Tale ultima integrazione dimostra, ove fosse necessario, il rispetto della normativa in materia, nonché la partecipazione effettiva degli utenti con il raggiungimento dello scopo di cui all'avviso.

- C. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L.241/90 e dell'art. 97 Cost. relativamente ai principi in materia di giusto procedimento e di trasparenza dell'azione amministrativa – travisamento dei fatti e difetto di istruttoria- omessa e/o carente motivazione**

La Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca, nel ritenere la domanda inoltrata dal ricorrente non ricevibile, ha violato tutti i principi che regolano il giusto procedimento, nonché la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, omettendo di considerare tutte le osservazioni svolte e i documenti allegati dal Comune di Vittorito, travisando gravemente i fatti e sottacendo ogni considerazione anche in merito al cc.dd. "soccorso istruttorio" di cui ai punti che precedono.

Orbene, la Regione Abruzzo, pur avendo solo formalmente effettuato tutti gli avvisi previsti dalla normativa in materia di partecipazione al procedimento, ha tuttavia, sottaciuto ogni considerazione in merito a quanto dedotto dal ricorrente a soprattutto alla documentazione allegata in virtù dell'art. 6 L. 241/90, attivando solo in chiave meramente "burocratica" il procedimento amministrativo, ma, di fatto, impedendo una effettiva partecipazione all'Ente esponente. Invero, la Regione avrebbe dovuto valutare nel merito ogni deduzione e ogni documento presentato dal Comune di Vittorito sia allegato alla domanda di sostegno sia alla successiva nota del 27 marzo 2019 Prot. 1055, e ciò non è accaduto.

Ebbene, nella nota del 21 marzo 2019 Prot. N. 0089326/19 la Regione Abruzzo comunicava al Comune di Vittorito di poter presentare solo delle controdeduzioni alla provvisoria dichiarazione di non ricevibilità della domanda di sostegno, senza poter allegare alcunchè e ciò in assoluta violazione dell'art. 6 L. 241/90. Poi, con Determinazione DPD021/122 del 31 maggio 2019, sempre la Regione Abruzzo, comunicando la definitiva archiviazione della pratica inerente l'istanza presentata tempestivamente dal ricorrente, si è limitata ad un mero richiamo generico delle osservazioni già formulate nella nota del 21 marzo 2019, confermando la non ricevibilità del Progetto di che trattasi, senza entrare nel merito della questione e senza specificare per quale motivo non potesse sopperire il cc.dd. "soccorso istruttorio" di cui all'art. 6 L. 241/90, peraltro richiamato dal ricorrente nella propria comunicazione del 27 marzo 2019 a cui si allegava il documento mancante. D'altronde, non veniva comunicato all'esponente neanche il verbale del 4 aprile 2019 con il quale la commissione del riesame ha valutato le controdeduzioni del Comune di Vittorito, non potendo, peraltro, il ricorrente controllare se effettivamente ci sia stato una verifica collegiale come prevede il principio del collegio perfetto (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218; Consiglio di Stato, sentenza n. 1347/2012).

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"Le norme di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990 non vanno applicate in modo meccanico e formalistico ma devono essere intese nel senso che le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento amministrativo siano effettivamente valutate dall'Amministrazione ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale"* (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 4 novembre 2008, n. 19267). In tal senso il T.A.R. Salerno ha affermato che *"E' illegittimo un provvedimento (nella specie di annullamento in autotutela di un permesso di costruire), nel caso in cui la P.A., pur avendo effettuato nei confronti della parte interessata la comunicazione di avvio del procedimento, abbia poi omissso di prendere in considerazione le osservazioni successivamente"*

presentate dal privato in chiave partecipativa” (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, sentenza n. 520 del 8 marzo 2016). Con tali pronunce la giurisprudenza oramai consolidata sul punto ha inteso rafforzare, qualora ce ne fosse bisogno, il principio giuridico dell’effettiva partecipazione dell’utente al procedimento amministrativo, dovendogli garantire una corretta dialettica infraprocedimentale, nonché un vaglio nel merito delle deduzioni volte ad ottenere un risultato diverso rispetto al preannunziato esercizio del potere pubblico.

Già solo per tali motivi tutti i provvedimenti gli atti oggi impugnati devono essere annullati poiché assolutamente posti in essere in violazione della disciplina normativa richiamata.

Istanza cautelare di sospensione

Il Comune ricorrente chiede la sospensione del provvedimento impugnato. La richiesta del suddetto provvedimento cautelare è giustificata, per quanto riguarda il requisito del “*fumus boni iuris*”, dai vizi di legittimità che sono stati illustrati sopra con i motivi del ricorso. Per quanto riguarda il requisito del pericolo di danno grave e irreparabile, si rileva che per la misura *de quibus* sono stati stanziati fondi pari a € 3.000.000,00 che comunque verranno assegnati, sino a esaurimento, ai soggetti in graduatoria. Ebbene, ciò solo giustifica la necessità che l’Ente esponente venga immediatamente incluso nella graduatoria. Invero, temporeggiare o procrastinare tale inserimento pregiudicherebbe irrimediabilmente il ricorrente di beneficiare del finanziamento in oggetto. Pertanto, di tutta evidenza risulta la tempestività dell’intervento sulla graduatoria che si dovrà operare a seguito di sospensione del provvedimento oggi impugnato. Difatti, qualora l’attuale diniego della Regione Abruzzo alla domanda proposta dal Comune di Vittorito in merito al PSR 2014-2020 per cui è causa, dovesse perdurare nelle more del giudizio introdotto con il presente ricorso, ciò comporterà l’impossibilità futura o comunque un ritardo non quantificabile per l’Ente di usufruire del previsto beneficio economico.

Istanza ai sensi dell’art. 41, comma IV, c.p.a.

Inoltre, stante l’oggettiva problematicità del ricorrente di individuare in maniera puntuale tutti i controinteressati, anche alla luce del rilevante numero degli stessi, l’odierno esponente chiede l’autorizzazione a effettuare la notifica ai sensi dell’art. 41, comma IV, c.p.a., ossia per pubblici proclami, ricorrendo nel caso di specie la previsione rappresentata in tale norma, ovverosia che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio.

D’altronde, oltre al fatto che la notificazione del presente ricorso nei modi ordinari è particolarmente complicato se non addirittura impossibile sia per il numero che per la corretta individuazione dei soggetti potenzialmente controinteressati inseriti in graduatoria, è altresì difficile riuscire ad individuare i destinatari della notifica perché allo stato dei fatti: a) non è dato calcolare puntualmente il punteggio che avrebbe conseguito il Comune di Vittorito; b) non vi certezza se il finanziamento previsto nel Bando sia sufficiente a finanziare i Progetti dei soggetti ammessi sino ad oggi in graduatoria.

Ebbene, proprio per tali ragioni il presente ricorso viene notificato solo ad alcuni soggetti ammessi che si è riusciti ad identificare mediante canali non convenzionali (grazie alla conoscenza personale dei Sindaci).

Pertanto, l'odierno ricorrente chiede termine affinché possa integrare la notifica a tutti i controinteressati e chiede di conseguenza che tale notifica sia effettuata ex art. 42, comma IV, c.p.a., a seguito della autorizzazione che vorrà concedere codesto Ecc.mo Tribunale in merito alle modalità della notificazione (per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito internet della Regione Abruzzo Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse o mediante altra modalità che sarà ritenuta idonea).

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di Vittorito come rappresentato e difeso

RICORRE

a CODESTO ECC.MO TRIBUNALE affinché, disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:


- in via preliminare, autorizzare l'integrazione della notifica a tutti i potenziali controinteressati evocati in giudizio (ossia i soggetti ammessi a finanziamento) e di conseguenza autorizzare ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., la notificazione nei loro confronti per pubblici proclami tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione Abruzzo Giunta Regionale – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca – Servizio tutela degli ecosistemi agroambientali e forestali e promozione dell'uso efficiente delle risorse o mediante altra modalità che sarà ritenuta idonea;
- sempre in via preliminare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, inserire l'odierno ricorrente nell'Elenco definitivo delle domande ritenute ammissibili al finanziamento Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2010 – Avviso pubblico misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – intervento 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale” approvato con DPD021/61 per il Progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della viabilità interpodereale comunale di cui alla domanda AGEA n. 84250224775 presentata dal Comune di Vittorito per un importo generale di spesa di € 158.663,98, o, quantomeno, riaprire l'istruttoria volta a definire l'inserimento nella graduatoria degli ammessi a finanziamento, ammettendo il Comune di Vittorito in via cautelare;
- nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando i provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, e ss.mm.ii., dichiara che è dovuto un contributo unificato di Euro 650,00.

Sulmona, lì 29 luglio 2019

Avv. Annasara Di Pietro




PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto PRESUTTI CARMINE in qualità di Sindaco legale rappresentante pro tempore del COMUNE DI VITTORITO, con sede ivi alla via Roma n. 2, Codice Fiscale 83000790663, P.iva 00098800667, conferisce ampio mandato all'Avv. Annasara Di Pietro del Foro di Sulmona, affinché rappresenti e difenda detto Comune nella presente procedura promossa dinanzi al T.A.R. di L'Aquila contro la REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE – DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – SERVIZIO TUTELA DEGLI ECOSISTEMI AGROAMBIENTALI E FORESTALI E PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE – UFFICIO POLITICHE DI SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO, L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLA SILVICOLTURA, PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA LEGNO-ENERGIA, nonché contro il COMUNE DI CONRFINIO in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, e il COMUNE DI RAIANO in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, per l'annullamento dei provvedimenti emanati dalla Regione Abruzzo: Determinazione n. DPD021/122 del 31 maggio 2019, provvedimento Prot. n. 0089326/19 del 21 marzo 2019, graduatoria finale e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, di cui al sovra esteso atto, e in ogni fase consequenziale, in tutti i gradi e stadi, nonché in quelle eventuali di opposizione e/o esecuzione, conferendogli ogni più ampia facoltà del caso e di legge, nessuna esclusa, comprese quelle di farsi sostituire, di chiamare in causa terzi, rinunciare agli atti e all'azione, accettare rinunce, di esigere, conciliare e transigere, deferire giuramento, spiegare domanda riconvenzionale, nonché firmare in nome e per conto qualsiasi atto compreso il presente, ritenendo l'operato di detto legale per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Paola Fatima Cortesi sito in L'Aquila alla Via de Gasperi n. 34.

Si dichiara di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito, esonerando l'Avv. Annasara Di Pietro da ogni responsabilità al riguardo.



E' autentica



UNEP - CORTE DI APPELLO
FUNZIONARI
(Dati Funzionari)

UNEP - CORTE DI APPELLO
FUNZIONARI
(Dati Funzionari)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avvocato Annasara Di Pietro nella qualità e domicilio di cui in atti, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di L'Aquila,
ho notificato l'atto che precede a:

- REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a *BAK*
L'Aquila (AQ), via Leonardo Da Vinci n. 6

Geo. Alessio Scattoli ufficio legale

L'Aquila 31/7/2019

UNEP - CORTE D'APPELLO - L'AQUILA
FUNZIONARIO UNEP F2
(Dott. Francesco Scattoli)

UNEP - L'AQUILA
FUNZIONARIO UNEP F2
(Dott. Francesco Scattoli)

L'AQUILA
FUNZIONARIO UNEP F2
(Dott. Francesco Scattoli)

UNEP - L'AQUILA
Modello A / 0 Cr. 3629

NON URGENTE

Diritti	€ 7,75
Trasferte	€ 6,33
10%	€ 0,63
Spese Postali	€ 17,90
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 32,61

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 30/07/2019
L'Ufficiale Giudiziario



-1K103629/3